

REGOLAMENTO (CE) N. 3580/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il Consiglio ha approvato, con la decisione del 13 dicembre 1993⁽²⁾, l'accordo sullo spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE »; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro, entrano in vigore contemporaneamente all'accordo SEE;

considerando che gli accordi agricoli bilaterali prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, entro limiti quantitativi dati; che, per garantire la regolarità delle importazioni, occorre scaglionare tali quantitativi nell'arco dell'intero periodo considerato;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93⁽⁴⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 30 ECU/100 kg; che il rischio di speculazioni nel settore delle carni suine con riguardo al ripetuto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso, in particolare per quanto riguarda la limitazione degli operatori che possono chiedere titoli, tenuto conto dei ridotti quantitativi dei prodotti disponibili nell'ambito di tale regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi A1, A2, A3, F1, F2 e F3 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito dei regimi previsti rispettivamente negli allegati IV e II degli accordi agricoli bilaterali conclusi dalla Comunità europea con la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Finlandia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

Nel corso dell'anno, i quantitativi corrispondenti ai gruppi A1, A2, A3 e F1, F2 e F3 sono scaglionati nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nelle Gazzette ufficiali.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 21. 7. 1992, pag. 19.